



associazione nazionale allevatori suini

VIA NIZZA 53 – 00198 ROMA

TEL. +39 06 44170620 - FAX +39 06 44170638 - eMail anas@anas.it

Prot. 378

28/02/2023

Oggetto: Piano nazionale per il miglioramento dell'applicazione del D.Lgs 122/2011 e del D. Lgs. 146/2001 – Prevenzione taglio code e arricchimenti ambientali

Allevatori Soci
Loro sedi

Con nota del 9 febbraio scorso, il Ministero della Salute ha fatto il punto in merito all'applicazione del Piano (la cui scadenza era stata prorogata al 2023 con nota ministeriale Prot. 0015200 del 22/06/2021) ed ha impartito nuove istruzioni sull'esecuzione dei controlli da parte dei Servizi veterinari.

Si ricorda che, ai fini dei controlli ufficiali, la nota del 22/06/2021 aveva individuato sei diverse possibili situazioni:

1. Presenza di piccoli gruppi di suini a coda integra, autovalutazione effettuata e tutti i requisiti almeno migliorabili.

Questi allevamenti devono continuare l'introduzione di suini a coda integra fino al raggiungimento della capienza, a meno che non si verificano episodi di morsicature (in questi casi sarà possibile usufruire di deroghe temporanee per apportare i necessari miglioramenti fino al raggiungimento del livello ottimale per tutti i requisiti). Oltre alla deroga a breve termine, è prevista anche una deroga a lungo termine, di durata non superiore a 12 mesi, riservata a quegli allevamenti che attestino in autovalutazione tutti i requisiti ottimali e presentino ancora fenomeni di morsicature delle code e delle orecchie (in questo caso la deroga è concessa per modificare, se possibile, condizioni di natura strutturale, sanitaria o di altro genere). L'elenco degli allevamenti in deroga è disponibile su Classyfarm.

2. Presenza di piccoli gruppi a coda integra, autovalutazione effettuata, alcuni requisiti ancora insufficienti nel sistema, ma migliorabili da verifica in campo.

In questi allevamenti, il sopralluogo è conforme, ma il proprietario/detentore deve regolarizzare la situazione in Classyfarm (se non lo fa, sarà soggetto a controllo ufficiale l'anno successivo) e deve procedere secondo le indicazioni del punto 1.

3. Presenza di piccoli gruppi a coda integra, autovalutazione effettuata, alcuni requisiti ancora insufficienti nel sistema e da verifica in campo.

A questi allevamenti saranno date prescrizioni su come risolvere le insufficienze entro determinate tempistiche (superate le quali potranno essere irrogate sanzioni) quindi dovranno fare una nuova autovalutazione e successivamente procedere secondo le indicazioni del punto 1.

4. Presenza di piccoli gruppi a coda integra, autovalutazione effettuata, alcuni requisiti attestati come migliorabili o ottimali nel sistema, ma ancora insufficienti da verifica in campo.

In questi allevamenti saranno attuate le necessarie prescrizioni entro determinate tempistiche (superate le quali potranno essere irrogate sanzioni) quindi dovranno fare una nuova autovalutazione e successivamente procedere secondo le indicazioni del punto 1.

5. Assenza di gruppi a coda integra, autovalutazione effettuata, tutti i requisiti almeno migliorabili.

Salvo che sia documentata l'impossibilità di consegnare suini a coda integra da parte del fornitore, a questi allevamenti vengono impartite prescrizioni con la richiesta di introdurre suini a coda integra a partire dal successivo accasamento. Se le prescrizioni non sono attuate, potranno essere irrogate sanzioni. In ogni caso, il diniego motivato del fornitore deve essere inviato alla ASL competente e, se a seguito delle verifiche, nell'allevamento del fornitore si rilevano delle non conformità (mancata produzione/svezzamento di un numero idonei di suinetti a coda integra) i Servizi veterinari valuteranno se impartire prescrizioni o irrogare sanzioni (successivamente comunicheranno gli esiti del controllo alla ASL che ha effettuato la segnalazione). Nel caso di forniture estere, le comunicazioni devono essere inviate al Ministero della Salute, all'UVAC o al PIF competente.

6. Assenza di gruppi a coda integra, autovalutazione non effettuata e/o alcuni requisiti insufficienti da verifica in campo.

All'allevamento vengono impartite le prescrizioni per risolvere le insufficienze, dovranno effettuare un'autovalutazione (potranno essere irrogate sanzioni in caso persistano le non conformità) e successivamente, dovranno procedere secondo le indicazioni del punto 1.

Si precisa che per le prime introduzioni, il numero dei suini a coda integra deve essere pari al 3% degli animali di nuova produzione/introduzione (o per ogni banda). Per gli allevamenti da riproduzione o da ingrasso, si deve garantire il 3% in allevamenti con meno di 2000 riproduttori o 2000 capi in svezzamento/ingrasso e l'1,5% in allevamenti con più di 2000 riproduttori o 2000 capi in svezzamento/ingrasso.

Tale percentuale dovrà aumentare gradualmente negli accasamenti o nelle produzioni successive popolando progressivamente gli altri box o settori. Solo nel caso di box o ricoveri destinati ad accogliere un numero elevato di animali (o in altre situazioni particolari di gestione) non si esclude la possibilità di allevare insieme animali a coda integra e a coda tagliata (ma i settori e le due tipologie devono essere tracciati).

Nella nota del 9 febbraio scorso, il Ministero della Salute ha rilevato che ancora oggi numerose aziende suinicole rientrano nella casistica di cui al punto 6. Per queste aziende, nonché per le aziende che rientrano nella casistica del punto 5, i servizi veterinari competenti dovranno accertare la situazione collegandosi da remoto entro il 31 marzo 2023 e a valutare la necessità di effettuare verifiche ispettive in azienda.

Invece, per le aziende che rientrano nelle casistiche di cui ai punti 2, 3 e 4, i Servizi veterinari eseguiranno la verifica da remoto e successivamente accerteranno in loco lo stato di avanzamento del Piano intervenendo con provvedimenti prescrittivi o sanzionatori.

Per le aziende che rientrano nella casistica di cui al punto 1, cioè le aziende con presenza di gruppi di suini a coda integra, autovalutazione effettuata e tutti i requisiti almeno migliorabili, la situazione sarà verificata periodicamente sul sistema informativo per accertare che il percorso di miglioramento sia in corso di attuazione. In particolare, i Servizi veterinari controlleranno da remoto gli invii e le validazioni delle richieste di deroga breve e, trascorso il tempo previsto dalla deroga, che siano state fatte nuove autovalutazioni per documentare l'avvenuto miglioramento.

Nel corso dei sopralluoghi, i servizi veterinari verificheranno in loco che:

- i gruppi di suini a coda integra aumentino gradualmente nel corso dei diversi cicli di produzione/introduzione;
- le richieste di deroga a breve termine siano seguite da interventi migliorativi;



associazione nazionale allevatori suini

- la comparsa di fenomeni di morsicatura sia adeguatamente documentata con certificazione veterinaria ed altra documentazione.

Per monitorare costantemente lo stato di avanzamento del Piano, il Ministero della Salute richiede che siano effettuate almeno un'autovalutazione annuale a partire dal 2023 per settore svezzamento-ingrasso (versione taglio coda o versione estesa) e per settore riproduzione (versione estesa).

Le aziende che non hanno fatto autovalutazioni nel 2022 dovranno garantire che ne sia fatta almeno una entro il 30 giugno 2023. Infine, il Ministero sollecita la trasmissione della documentazione prevista in caso di partite di suini caudectomizzati provenienti dall'estero.

Si allegano le note del Ministero della Salute del 09/02/2023 e del 22/06/2021.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Dr. Maurizio Gallo



associazione nazionale allevatori suini



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI

Ufficio 6 - Benessere animale
Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma
dgsa@postacert.sanita.it

Pagine: 3

Allegati: 1

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

Alle Regioni e Province Autonome
Servizi veterinari
Loro sedi
Trasmissione via Pec

e per conoscenza

Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste
Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale
Al Capo Dipartimento
dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it

CRenBA
c/o Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell'Emilia Romagna
"Bruno Ubertini"
Pec: protocollogenerale@cert.izsler.it

Associazioni di categoria
Loro sedi
Trasmissione via Pec

Associazioni dei Produttori Nazionali di suini
Loro sedi
Trasmissione via Pec

Organizzazioni professionali e Associazioni di
categoria delle filiere suinicole
Loro sedi
Trasmissione via Pec

IZS
Loro sedi

Oggetto: aggiornamento dei controlli sul Piano nazionale per il miglioramento dell'applicazione del d.lgs. 122/2011 che stabilisce norme minime per la protezione dei suini e del d.lgs. 146/2001.

Si fa seguito alle misure nazionali stabilite dal 2018 con il Piano di cui all'oggetto, avente lo scopo di migliorare le condizioni degli allevamenti suini e la cui scadenza, con nota prot. 0015220-

22/06/2021 (allegata), in considerazione dei ritardi imputabili all'emergenza pandemica, è stata prorogata al 2023. Nella medesima missiva, sono state fornite, tra l'altro, le indicazioni in merito alle diverse casistiche riscontrabili durante il controllo ufficiale e ai provvedimenti da adottare nei confronti delle aziende che non ottemperano alle richieste del Piano.

Da un'analisi dei risultati del Piano finora ottenuti e dalla consultazione delle relative banche dati, è stato possibile rilevare che numerose aziende che praticano il taglio della coda rientrano ancora nella casistica riportata al punto 6: assenza di gruppi a coda integra e autovalutazione non effettuata. Le informazioni relative agli allevamenti che rientrano in questa tipologia sono disponibili accedendo al sistema Classyfarm attraverso le seguenti modalità: *Classyfarm/programmazioneattività2022/benesseresuino* dove, le Autorità competenti dei Servizi veterinari, troveranno la possibilità di verificare gli allevamenti in cui tale situazione è ancora persistente.

I Servizi veterinari competenti devono accertare, entro il 31 marzo p.v., le informazioni di cui sopra, collegandosi al sistema informativo con modalità "da remoto" e valutare se sia necessario effettuare un successivo accertamento ispettivo da condursi in azienda per la verifica di eventuali non conformità per inosservanza in particolare del d.lgs. 122/2022, art. 4, comma 1, con riferimento all'allegato 1, punto 9.

Medesima procedura dovrà essere attuata nei confronti delle aziende rientranti nella casistica di cui al punto 5: con autovalutazione effettuata, ma assenza di gruppi di suini a coda integra, a meno che venga documentata l'impossibilità di rifornimento di suini a coda integra da parte del fornitore, nazionale o estero, secondo quanto stabilito dalla nota summenzionata.

Relativamente invece alle aziende rientranti nelle casistiche di cui ai punti da 2, 3 e 4, dovrà essere eseguita la verifica puntuale da remoto sul sistema informativo e, successivamente, in loco l'accertamento dello stato di avanzamento del piano intervenendo con gli adeguati provvedimenti prescrittivi o, eventualmente, sanzionatori previsti dalla citata normativa di riferimento.

Per gli allevamenti rientranti nelle casistiche di cui al punto 1, con presenza di gruppi di suini a coda integra, autovalutazione effettuata e tutti i requisiti almeno migliorabili, dovrà essere verificata periodicamente la situazione sul sistema informativo. Ciò, al fine di accertare che il percorso di miglioramento stabilito dal piano sia in corso di attuazione. In particolare, i Servizi veterinari dovranno controllare da remoto sul sistema informativo e nella documentazione agli atti che:

- a. sia stata inviata e validata la richiesta di deroga breve;
- b. una volta trascorso il tempo indicato nella richiesta di deroga breve, sia stata effettuata una nuova autovalutazione per documentare l'avvenuto miglioramento rispetto ad uno o più requisiti.

Inoltre, nel corso dei sopralluoghi stabiliti dal PNBA 2023, i Servizi veterinari delle Aziende sanitarie devono verificare in loco che:

- a) i gruppi di suini a coda integra aumentino gradualmente nel corso dei diversi cicli di produzione/introduzione;
- b) le richieste di deroga a breve termine siano effettivamente seguite da interventi migliorativi;
- c) l'eventuale comparsa di fenomeni di morsicatura sia adeguatamente documentata mediante certificazione veterinaria ed eventuale altra documentazione.

Si precisa, a questo proposito, per evitare fraintendimenti, che la richiesta di deroga non è l'obiettivo finale che il Piano di miglioramento si prefigge di raggiungere, ma soltanto uno strumento per arrivare all'obiettivo stesso (l'allevamento, se possibile, di animali a coda integra). Pertanto, in caso di rilievo, da remoto o in loco, di richieste di deroga a breve termine scadute e non seguite da autovalutazione, da miglioramento e da introduzione di ulteriori gruppi di suini a coda integra, devono essere attuati i provvedimenti (prescrizioni e/o sanzioni) sopra specificati. La richiesta di deroga a lungo termine potrà essere concessa solo in presenza di autovalutazione attestante il raggiungimento del massimo livello migliorativo per tutti i requisiti coinvolti nel rischio di morsicature delle code.

Con l'occasione si ricorda alle SS.LL che, con le sedi istituzionali europee, sono già iniziate le riunioni preliminari dei gruppi di esperti con l'obiettivo di analizzare l'attuale normativa comunitaria in materia di protezione dei suini allevati. I risultati di questi primi incontri confermerebbero i provvedimenti già inclusi nella direttiva 2008/120/CE, oltre a ulteriori nuove misure a cui il settore produttivo nazionale potrebbe non ritrovarsi preparato a causa dell'incompleta transizione già iniziata dal 2018.

Per questo motivo la scrivente Direzione ritiene, allo scopo di monitorare costantemente lo stato di avanzamento del Piano, che sia necessario effettuare almeno un'autovalutazione annuale a partire dal 2023 per settore svezzamento-ingrasso (versione taglio coda o versione estesa) e per settore riproduzione (versione estesa). Le aziende che non hanno effettuato autovalutazioni nell'anno 2022, dovranno pertanto garantire che ne sia effettuata almeno una entro il 30 giugno 2023. Infine, come da indicazioni già fornite dalla nota del 2021, si sollecita la trasmissione della documentazione prevista in caso di partite di suini caudectomizzati provenienti dall'estero.

Si invitano le Autorità delle Regioni e Province Autonome di voler dare ampia diffusione della presente nota ai Servizi veterinari territoriali per informare della necessità di monitorare lo stato di avanzamento del Piano al fine di mettere in atto i dovuti interventi.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE

***F.to Pierdavide Lecchini**

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Responsabile del procedimento: dott. Ugo Santucci
Referente: dott. Domenico Castelluccio
d.castelluccio@sanita.it



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA ANIMALE
E DEL FARMACO VETERINARIO
Ufficio 6 - Benessere animale

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e
delle Province autonome
Servizi Veterinari
Loro Sedi

e per conoscenza

Al MIPAAF
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale
Al Capo Dipartimento
dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it

Al CRENBA c/o IZSLER Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini"
protocollogenerale@cert.izsler.it

A C.I.W.F
Compassion in World Farming Onlus
Alla c.a. del Direttore
a.pisapia@ciwfonlus.it

A Unaitalia
unaitalia@unaitalia.com

A UNICEB
Unione Nazionale Importatori
Carni e Bestiame
uniceb@pec.it

Ad ANAS
Associazione nazionale
allevatori suini
anas@pcert.postecert.it

Ad Assosuini
info@assosuini.it

A Organizzazione dei suinicoltori
dell'Emilia-Romagna
asser@pec.it

A Organizzazione Prodotto Allevatori Suini
Soc. Coop. Agr.
opas@legalmail.it

OGGETTO:

Piano di azione nazionale per il
miglioramento dell'applicazione del
Decreto Legislativo 122/2011
(Direttiva 2008/120/CE) e del
Decreto Legislativo 146/2001
(Direttiva 98/58/CE) prevenzione
taglio code suini e arricchimenti
ambientali.

Allegati: 2

Ad Associazione Italiana Allevatori
segreteriaiaia@aia.it

Ad Associazione Industriale delle Carni
assica@assica.it

A Fumagalli Industrie alimentari
pietro.pizzagalli@fumagallisalumi.it

A Citterio S.p.A.
guido.bianco@citterio.com

A Consorzio del Prosciutto di Parma
segreteria.proscpr@pcert.postcert.it

A Consorzio del Prosciutto di San Daniele
prosciuttosandaniele@legalmail.it

A Veronesi Holding S.p.A.
gianpietro.sandri@veronesi.it

A Fratelli Beretta
info@fratelliberetta.com

Si forniscono di seguito indicazioni al fine di uniformare il comportamento dei Servizi Veterinari (SS.VV.) su tutto il territorio nazionale per quanto concerne i controlli sul benessere animale negli allevamenti suini.

A riguardo, con riferimento al graduale adeguamento degli allevamenti suini alle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione Europea e nello specifico in relazione alle azioni previste per contrastare la morsicatura delle code dei suini allevati ed il ricorso alla caudectomia **come operazione di routine**, il Piano in oggetto viene rinnovato per 3 anni (2021-2023).

Le sperimentazioni già avviate dalle Regioni e ATS-ASL, rappresentano un supporto importante al fine di indirizzare la prosecuzione del Piano. In particolare, i risultati a oggi ottenuti con l'applicazione di protocolli volontari per l'introduzione dei suini a coda integra evidenziano un quadro eterogeneo con situazioni molto diversificate negli allevamenti. La presente nota prende in considerazione lo stato di avanzamento attuale del Piano e le diverse situazione in cui gli allevamenti possono trovarsi, al fine di dare al territorio specifiche indicazioni operative per le differenti condizioni.

Stato di avanzamento del Piano

Attualmente sia negli allevamenti da ingrasso/svezzamento che nei riproduttori dovrebbero essere state effettuate le autovalutazioni (almeno una in caso di requisiti tutti migliorabili o più di una, fino al livello minimo di tutti migliorabili in caso di requisiti insufficienti). Inoltre, dovrebbero essere presenti dei gruppi di suini a coda integra. Il numero o la percentuale di suini a coda integra da introdurre in ogni allevamento, al fine di ottemperare gradualmente alle richieste del Piano, garantendo nello stesso tempo un intervento tempestivo ed efficace nel caso di comparsa di episodi di morsicature, non sono stati al momento ancora definiti e questo ha creato alcune difformità interpretative sul territorio. Si ritiene pertanto opportuno, a partire dall'anno in corso, fornire le seguenti indicazioni:

- I gruppi di suini a coda integra devono essere prodotti o introdotti in ogni allevamento in numero adeguato, al fine di condurre una graduale ma progressiva verifica della capacità di ottemperare alle richieste dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 122/2011, con riferimento all'allegato

1, punto 9, senza tuttavia compromettere il benessere degli animali, nel caso si dovessero verificare episodi più o meno diffusi di morsicature. Si ritiene che il numero minimo di animali a coda integra possa essere variabile a seconda delle diverse situazioni o tipologie di allevamento, ma che debba comunque corrispondere al numero degli animali presenti all'interno di uno o più box o ricoveri, aventi caratteristiche standard rispetto a quelle complessive dell'allevamento. Inoltre si ritiene che il numero non possa essere comunque inferiore, per le prime introduzioni, al 3% degli animali di nuova produzione/introduzione (o per ogni banda, nel caso di allevamenti da riproduzione che abbiano questa tipologia di gestione). Per gli allevamenti da riproduzione o da ingrasso si dovrà garantire il 3% in allevamenti con meno di 2000 riproduttori o 2000 capi in svezzamento/ingrasso e l'1.5% per gli allevamenti con più di 2000 riproduttori o 2000 capi in svezzamento/ingrasso. Tale percentuale dovrà aumentare gradualmente negli accasamenti o nelle produzioni successive, popolando progressivamente anche gli altri box o settori con animali a coda integra. Solo nel caso di box o ricoveri destinati ad accogliere un numero elevato di animali, o in altre particolari situazioni collegate con la gestione dell'allevamento, non si esclude a priori la possibilità di allevare insieme animali a coda integra e a coda tagliata ma deve essere sempre possibile tenere tracciate le due tipologie e i settori nelle quali sono presenti, per evidenziare problematiche collegate con le modifiche introdotte e per prendere gli opportuni provvedimenti.

- Se l'impossibilità di introdurre i gruppi di suini a coda integra è imputabile a problematiche collegate al fornitore, come già specificato nella nota prot. n. 14898-03/07/2020-DGSAF-MDS-P, il percorso di richiesta di fornitura e di successivo diniego motivato da parte dell'allevamento spedite dovrà essere documentato per iscritto e tenuto agli atti in allevamento. In questo caso, al controllo ufficiale potranno non essere comminate sanzioni o impartite prescrizioni, previa valutazione della correttezza della documentazione; il diniego del fornitore dovrà essere inoltre inviato all'Azienda Usl competente, per le verifiche del caso e, se nell'allevamento fornitore si rilevano non conformità in relazione al requisito "mutilazioni" (mancata produzione/svezzamento di un numero idoneo di suinetti a coda integra) i SS.VV valuteranno se impartire prescrizioni per le successive produzioni e forniture o se eventualmente irrogare le sanzioni previste dalle norme. Gli esiti del controllo e dei provvedimenti assunti dovranno essere inviati al Servizio Veterinario che ha effettuato la segnalazione.

Nel caso in cui le problematiche relative alle forniture non siano imputabili a fornitori nazionali, le comunicazioni dovranno essere inviate al Ministero della Salute, all'UVAC o al PIF competente.

Indicazioni operative per le diverse condizioni verificate in allevamento durante i controlli ufficiali

In corso di controllo ufficiale potrebbero determinarsi le seguenti condizioni:

1. Presenza di piccoli gruppi di suini a coda integra, autovalutazione effettuata, tutti i requisiti almeno migliorabili

In caso di esito del controllo ufficiale favorevole, è comunque opportuno formalizzare al proprietario/detentore che l'introduzione di suini a coda integra dovrà continuare fino al raggiungimento dell'intero effettivo, a meno che non si verificano episodi di morsicature. In quel caso sarà possibile usufruire di una deroga provvisoria e temporanea all'introduzione degli animali a coda integra, fino al raggiungimento di alcuni requisiti ottimali, (individuati dal proprietario-detentore-veterinario di allevamento), dovrà essere effettuata nuova autovalutazione per attestare sul sistema la nuova condizione e dovrà essere ripresa l'introduzione graduale dei gruppi a coda integra.

Ad ogni eventuale ripresa del fenomeno delle morsicature dovranno essere messi in atto ulteriori miglioramenti, fino al raggiungimento del livello ottimale per tutti i requisiti (compresa

la densità in casi reiterati, come da Tab.8 delle linee guida), attestati da una ulteriore autovalutazione sul sistema ClassyFarm. Si precisa che, nel caso sia stato adottato come materiale di arricchimento il tronchetto di legno fresco/morbido in associazione con la catena metallica/plastica, consentito come accettabile in via transitoria dalla nota prot. n. 11019 del 19/04/2019-DGSAF-MDS-P, devono essere introdotti in via prioritaria ulteriori arricchimenti, che garantiscano la complementarità, in base alla Raccomandazione 336/2016, alla prima comparsa di fenomeni di morsicature.

Se in un allevamento o in un settore dello stesso, nonostante siano attestati in autovalutazione tutti i requisiti ottimali, dovessero presentarsi ancora fenomeni di morsicature delle code o delle orecchie, sarà possibile usufruire di una deroga a più lungo termine e sarà quindi consentito produrre o introdurre gruppi di suini a coda tagliata per il periodo di tempo necessario per modificare, se possibile, condizioni di natura strutturale, sanitaria o di altro genere che determinino l'impossibilità di allevare animali a coda integra, nonostante l'avvenuto miglioramento.

Ad ogni modo, in caso di allevamento in deroga il proprietario/detentore compila l'apposita richiesta (allegato 1) e allega l'ultima valutazione del rischio e la certificazione veterinaria (allegato 2), attestante la situazione relativa alle morsicature, disponibili sul sito www.classyfarm.it; il proprietario/detentore mantiene la documentazione originale in azienda, inserendo anche eventuale documentazione fotografica (o di altra natura) e invia una copia della richiesta con la relativa certificazione veterinaria ai servizi veterinari delle Aziende USL che dovranno validare o meno le richieste di deroga.

I SS.VV. inseriscono sul sistema ClassyFarm (entro 30 giorni, anche a campione) le necessarie informazioni relative ai moduli pervenuti, dichiarando se all'allevamento è stata validata o meno la deroga.

L'elenco degli allevamenti in deroga al d.lgs 122/2011 per il mozzamento delle code sarà successivamente reso disponibile dal sistema informativo ClassyFarm alla sezione benessere suini aggregato.

In merito alle citate deroghe, se ne possono quindi ottenere due tipi, a breve o a lungo termine. La prima è correlata al tempo che viene indicato come necessario per effettuare eventuali miglorie, la seconda viene concessa ove siano stati già ottenuti in allevamento tutti i livelli "ottimali" ma non potrà in ogni caso essere di durata superiore a 12 mesi. Per conseguire e mantenere la validazione di una deroga è inoltre sempre necessario aggiornare le autovalutazioni in ClassyFarm e documentare successivamente nel sistema ogni migloria effettuata; in caso di ottenimento di deroga a lungo termine l'autovalutazione deve essere comunque rinnovata alla scadenza dei 12 mesi.

Nel caso di deroghe a breve termine, necessarie per effettuare adeguamenti passando dai livelli migliorabili a quelli ottimali dei requisiti in autovalutazione, il percorso potrà essere verificato eventualmente anche da remoto, sul sistema informativo; nel caso invece di deroghe a lungo termine (cosiddetta "estesa") la validazione dovrà essere effettuata in loco, al fine di verificare l'effettivo livello ottimale di tutti i requisiti valutati in autocontrollo e il persistere delle morsicature. Si precisa che, in caso di necessità di effettuare la validazione in loco, i SS.VV. potranno sostituire gli allevamenti programmati nel piano di azione annuale in base alle tabelle presenti in ClassyFarm, a partire da quelli a minor rischio. Qualora non fosse possibile effettuare la validazione nell'anno in corso, le verifiche dovranno obbligatoriamente ricadere nella programmazione dell'anno 2022, con utilizzo da parte delle Regioni o P.A. delle quote discrezionali.

Se dal controllo ufficiale risultasse che alcuni requisiti, attestati come ottimali in autovalutazione, sono in realtà migliorabili dovranno essere impartite le prescrizioni sul requisito "mutilazioni", fino al raggiungimento del livello effettivamente ottimale, al fine di poter usufruire della deroga a lungo termine.

2. **Presenza di piccoli gruppi a coda integra, autovalutazione effettuata, alcuni requisiti ancora insufficienti nel sistema ma migliorabili da verifica in campo.**

Il sopralluogo è giudicato conforme e risulta necessario chiedere al proprietario/detentore di far regolarizzare la situazione in ClassyFarm e procedere come al punto 1. In caso di mancata regolarizzazione è opportuno ricordare al proprietario/detentore che l'allevamento sarà soggetto obbligatoriamente a controllo ufficiale l'anno successivo, in quanto categorizzato ad alto rischio.

3. **Presenza di piccoli gruppi a coda integra, autovalutazione effettuata, alcuni requisiti ancora insufficienti nel sistema e da verifica in campo**

Verranno formulate prescrizioni con richiesta di risolvere le insufficienze e di effettuare nuova autovalutazione prima di proseguire con l'introduzione di gruppi a coda integra stabilendo una tempistica per la rimozione delle non conformità, superata la quale senza che siano stati apportati correttivi occorrerà valutare se erogare le sanzioni previste dalla normativa. Successivamente proseguire come al punto 1.

4. **Presenza di piccoli gruppi a coda integra, autovalutazione effettuata, alcuni requisiti attestati come migliorabili o ottimali nel sistema, ma ancora insufficienti da verifica in campo**

Verranno effettuate prescrizioni sull'aspetto mutilazioni, con richiesta di effettuare nuova autovalutazione e di risolvere le insufficienze prima di proseguire con l'introduzione di gruppi di animali a coda integra. Anche in questa situazione verrà stabilita una tempistica per la rimozione delle non conformità superata la quale, nel caso non siano stati apportati correttivi, occorrerà valutare se erogare le sanzioni previsti dalla normativa. Successivamente proseguire come al punto 1.

5. **Assenza di gruppi a coda integra, autovalutazione effettuata, tutti i requisiti almeno migliorabili** (Con particolare riferimento agli ingrassi/svezzamenti in ogni caso e nelle riproduzioni se sono stati introdotti gruppi di riproduttori nel 2021)

Se non viene documentata l'impossibilità di fornire suini a coda integra da parte del fornitore, come già specificato nella nota n. prot. n. 14898-03/07/2020-DGSAF-MDS-P, i SS.VV. procedono alle dovute prescrizioni con la richiesta di introdurre i gruppi a coda integra a partire dal successivo accasamento. Nel caso in cui le prescrizioni non dovessero essere ottemperate occorrerà valutare se erogare, ove la norma lo consenta, le sanzioni previste.

6. **Assenza di gruppi a coda integra, autovalutazione non effettuata e/o alcuni requisiti insufficienti da verifica in campo**

I SS.VV. procedono ad effettuare le dovute prescrizioni con richiesta di risolvere le insufficienze e di effettuare autovalutazione prima di proseguire con l'introduzione di gruppi a coda integra. In via conseguente, nel caso persistano le eventuali non conformità valutano se erogare le sanzioni previste dalla normativa per inottemperanza ai requisiti previsti. Successivamente si prosegue come al punto 1.

La scrivente Direzione, con la collaborazione del Centro di riferimento nazionale per il benessere animale (CRENBA), si riserva di effettuare verifiche ispettive su tutto il territorio nazionale per verificare l'effettiva applicazione del presente Piano.

IL DIRETTORE GENERALE

*Pierdavide Lecchini

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Responsabile del procedimento:

V.U. Santucci: u.santucci@sanita.it

Referenti del procedimento

Antonio Ferraro email: a.ferraro@sanita.it